

IVA

La rivalsa dell'Iva

di Dottryna



Mediante la rivalsa il soggetto passivo cedente o prestatore addebita l'Iva al proprio acquirente, che se soggetto privato rimane inciso dall'imposta, mentre se trattasi di altro operatore può recuperare l'Iva mediante l'esercizio della detrazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le caratteristiche principali della rivalsa.

Ai sensi del [comma 1 dell'articolo 18 del D.P.R. 633/1972](#), la rivalsa consente al soggetto passivo cedente o prestatore di **recuperare** l'Iva relativa all'**operazione imponibile** effettuata, che deve essere versata all'Erario, nei confronti del proprio acquirente. In tal modo il cedente o prestatore è, al contempo, **debitore verso lo Stato** e **creditore verso il proprio cliente**.

Occorre tener presente che il **rapporto** che si instaura tra fornitore e acquirente è di **natura privatistica** e non tributaria. Pertanto, qualora il cessionario o il committente si rifiuti di versargli l'Iva, il cedente o prestatore, per vedere soddisfatto il proprio credito, deve rivolgersi al **giudice ordinario**.

In tal senso il consolidato orientamento della **Cassazione**, secondo cui "*Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e pertanto esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie - come delineate dall'articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche dopo la sostituzione operata dall'articolo 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 - per rientrare in quelle del giudice ordinario*" (sentenza n. 6632/2003).

Le caratteristiche principali del meccanismo della rivalsa sono le seguenti:

- **obbligatorietà**. Il fornitore è obbligato ad addebitare l'Iva all'acquirente ed è **nullo ogni patto contrario** ([articolo 18, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)). **Non può quindi essere prevista**

contrattualmente una clausola che disponga che l'Iva sia a carico del fornitore;

- **autonomia** rispetto all'operazione assoggettata all'imposta;
- insorgenza all'atto della **fatturazione** dell'operazione.

Il principio di ordine generale, secondo cui la rivalsa è **obbligatoria**, trova una **deroga** per le **cessioni** di beni di cui ai [numeri 4 e 5 del comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 633/1972](#), nonché per le **prestazioni** di servizi di cui al [comma 3, primo periodo, del successivo articolo 3 \(articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/1972\)](#).

Trattasi in pratica delle **cessioni** e **prestazioni gratuite**, nonché delle operazioni che determinano la **destinazione** di beni e servizi a **finalità estranee all'esercizio d'impresa** (autoconsumo).

Per queste operazioni il cedente o prestatore **può** emettere la fattura **senza addebitare l'Iva**, indicando sul documento la dicitura "**non esercitata la rivalsa**". In questi casi:

- il cessionario o committente non detrae l'Iva, non avendola assolta;
- il cedente o prestatore **deve comunque versare l'imposta all'Erario**.

Resta ferma la **possibilità** per il fornitore di emettere fattura con addebito dell'imposta. Evidentemente, in tal caso, l'acquirente soggetto passivo può **detrarsi** l'Iva assolta ([risoluzione AdE 205/E/2009](#)).



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >